

OSPITALITÀ.

Ospitalità abbraccia tutte l'Opere di pietà: e deue con singolar studio esercitarsi dai Fratelli. *Stat. 1. ospit.* Esercitata con gl' incurabili, e colle donne inferme nella casetta della foundatione Senese, non ostante l'*Ord. 2. ospit.* che lo proibisce. Colle pouere inferme nelle loro case. *Ord. 4. 7. 21. ospit.* Coi Monasterij di S. Orsola, Conuertite, e Capuccini con darli *gratis* i medicamenti. *Ord. 5. ospit.* E colle Monache di S. Scolastica. *Conf. 14. Genaro 1636.*, e di S. Catherina. *Conf. 13. Settembre 1641.*, e da vn Medico dell' Infermeria deuono visitarli *gratis* i Monasterij di S. Orsola, Conuertite, e Capuccini. *Ord. 32. ospit.* Colla cena, che si fa nell' Infermeria ai poueri nel Giouedì Santo, per la quale si danno Scudi cinquanta. *Ord. 51. ospit.* Con varie elemosine. *Ved. Elemosine Coi Neofiti, e Catecumeni, i quali son mantenuti dal Tesoro nella forma, che meglio giudicarà il Gran Maestro, e deuono esser instrutti nella Dottrina Christiana. Ord. 45. ospit.* Loro perpetuo Commissario è il Prior della Chiesa, vnitamente con vn Cavaliere. *Conf. 12. Aprile 1655.* Con gli Infanti esposti, i quali si nutricano dal Tesoro fino all' anno ottauo compito della loro età. Ospitalità esercitata anco nelle Comende. *Stat. 7. visit.*

PADRONE DI GALERA.

Padrone di Galera deu' esser professo, e presentato dal Capitano al Gran Maestro. *Conf. 12. Luglio 1645.* Morendo il Capitano nel conflitto, comanda fino alla fine di esso. *Ord. 14. Galer.* I Padroni trà di loro procedono nell' acquato, & in ogni altra fattione secondo la preminenza, & antianità delle loro Galere. *Conf. 20. Giugno 1647.*

PAGGI MAGISTRALI.

Paggi s' eleggono dal Gran Maestro fino al numero di sedeci. *Ord. 40. riceu.* Di qualunque natione, e di qualunque grado. *Stat. 13. riceu.* Non si eleggono altri, che riceuuti in grado di Cavalieri, come si legge nella nuoua compilatione. Deuono hauere dodeci anni compiti, e non eccedere i quindecim, similmente compiti. *Stat. 13. 89. ord. 40. riceu.* Deuono seruire personalmente il Gran Maestro fino all' età compita di quindecim anni. *Ord. 40. riceu.* Non ponno entrare

entrare al seruitio prima d'esser riceute le proue. *Conf. 27. Settemb. 1653.* La loro attà età per l'ingresso al detto seruitio si conta dall'anno vndecimo compito, se la lettera è spedita prima: e dalla data della lettera, se fù spedita doppo. Riseruata al Gran Maestro la facultà d' anteporre quelli, ch' haueſſero aspettato gran tempo. *Conf. 25. Febr. 1661. ab Incarnat.* La loro ricettione deu' esser notata in Cancellaria. *Ord. 40. riceu.,* ò nel libro del Maestro de Paggi. *Conf. 19. Decembre 1686. conferm. 21. Febr. 1687. ab Incarnat.* & approuato dalla *S. Rota coram Zamoren. Meleuit. Antianitatis 26. Iunij 1693.* Per le proue de Paggi l' Assemblee si raccolgono, etiandio *extra tempora*, apparendo la lettera della loro gratia, hauendo essi compito l'anno vndecimo. *Conf. 21. Giug. 1660.*

P A R E N T I.

Parenti. Questa voce nelle proue de Cavalieri comprende il Padre, la Madre, gli Aui, & Aue paterni, e materni. *Stat. 37. signif.*

P A S S A G G I O.

Passaggio de Cavalieri è di Scudi ducentocinquanta: *Ord. 12. Tesor.*

Passaggio de Seruenti è di Scudi ducento: *Ord. 12. Tesor.*

Passaggio de Cavalieri Alemanni è di Scudi centocinquanta: *Ord. 12. Tesor.*

Passaggio de Seruenti Alemanni è di Scudi cento: *Ord. 12. Tesor.*

Passaggio de Capellani Conuentuali è di Scudi ducento. *Ord. 12. Tesor., e 53. Riceu.*

Passaggio de Chierici è di Scudi cento: *Ord. 12. Tesor., e 53. Riceu.* E de Chierici, che passano allo stato di seruenti, è quello de seruenti: *Ord. 20. Chief.*

Gli Scudi de sudetti Passaggi sono Scudi d'oro in oro del Sole, ò loro giusta valuta. *Ord. 12. Tesor.,* E questi sono mezze doppie di Spagna, ò loro giusto valore: eccetto in Francia, doue si deue continuare il solito. *Conf. ultim. Febr. 1645. ab Incarnat.* Et in Francia il solito è, che siano Scudi d'oro in oro del sole, che è di maggior valuta dello Scudo d'oro in oro.

Passaggio dei minori Cavalieri è di Scudi mille d'oro di Tari quatordecim. E più pagano Scudi cinquanta di Tari dodeci alle lingue. *Ord. 49. Riceu.* Passag-

Passaggio dei minori Seruenti è di Scudi ottocento d' oro di Tarì quator-
deci, e più pagano Scudi dieci di Tarì dodeci alle lingue. *Ord. 51.*
Riceu.

Passaggio dei Seruenti, che si riceuono per Cauallieri di gratia di lingua
è di Scudi mille d' oro di Tarì quatordeci, & alla lingua pagano Scu-
di cento simili, oltre il passaggio già pagato di seruente. *Ord. 13.*
Tesor.

Passaggio dei Cauallieri di diuotione è di Scudi quattro milla d' oro di
Tarì quatordeci. Mà i Principi assoluti non lo pagano. *Ord. 13.*
Riceu.

Passaggio dei Cauallieri, e Capellani Magistrali è di Scudi cento d' oro
di Tarì quatordeci. *Ord. 14. riceu.* Accresciuti à Scudi ducento si-
mili. *Conf. 26. Maggio 1680.*

Passaggio dei Donati è di Scudi cento d' oro in oro. *Ord. 68. Tesor.*
Che si pagano in tante mezze doppie di Spagna.

Passaggi ponno pagarli così ai Conseruatori Conuentuali, come ai De-
positarij, e Riceuitori. *Ord. 49. riceu., e 12. Tesor.* E deuono pa-
garli in monete d' oro, ò d' argento. *Ord. 10. Tesor.*

Passaggio son tutti obligati à pagarlo. *Stat. 15. Tesor.* Etiandio chi per
autorità Pontificia professa nell' Ordine nostro. *Stat. 16. Tesor.* Chi
riceue alcuno, che non l' hà pagato, è tenuto à pagarlo del suo. *Stat.*
15. Tesor. Che però nelle lingue veruno si riceue, che non mostri d'
hauer pagato il Passaggio. Chi non lo paga, non gode l' antianità,
se gli vien mossa lite prima d' hauerlo pagato. *Stat. 15. Tesor.* Mà
non già se doppo d' hauerlo pagato. *Conf. 7. Marzo 1623. ab In-*
carnat. I minori, che non lo pagano al tempo assegnato nella loro
gratia, perdono l' antianità, e la ricettione. *Ord. 49. 51. Riceu.*
Si che coi minori non è necessario, come coi maggiori, che sia inten-
tata la lite prima del pagamento del Passaggio per perder l' antianità.
Conf. 15. Giugno 1671. conferm. 27. Ottobre. Detto Passaggio se
frà vn' anno non pagano i Chierici, che si trasferiscono allo stato de
Seruenti, restano senz' anzianità. E pagandolo, la contano dal gior-
no della loro traslatione. *Ord. 20. Chief.* Passaggio, se non paga-
no i Donati, non s' hanno per riceuti. *Stat. 17. Tesor.*

Per li pagamenti de Passaggi così ordinarij, come dei minori deuono i
Riceuitori in Francia specificare nelle quitanze, à quanti soldi l' vno
hanno riceuto li Scudi d' oro in oro. *Ord. 12. Tesor.* de Passaggi
de minori deue apparire il pagamento per Istrumento di Notaro pu-
blico sotto pena di perdere l' antianità, e la ricettione. *Ord. 49.*
Riceu.

L. Passaggi

Passaggio ordinario vna volta pagato, e seguita la ricettione, non si può più restituire: eccetto à chi viene escluso dalla professione, ò per l' inualidità delle sue proue. E si restituisce con ritinersi il Tesoro quella parte di Tauole, che hà tirate fino al giorno della restitutione. *Ord. 12. Tesor.* Passaggio de minori non si restituisce più. *Ord. 49. 51. Tesor.* Ne di quelli, che si riceuono con qualunque gratia di lingua, concernente la ricettione. *Conf. 19. Giug. 1641., e 9. Giug. 1674.*

P E N A.

Pena certa doue non si statuisce, s' intende ad arbitrio del Superiore. *Stat. 28. signif.*

Pena ai Riceutori di pagare il debito al doppio, se non danno notizia al Conuento della negligenza dei debitori. *Stat. 20. Tesor.* E di pagare il doppio di quello, ch'hanno tolto degli spogli. *Stat. 45. Tesor.* e di pagare il doppio i Tauolanti debitori, che non pagano frà sei mesi. *Ord. 34. Tesor.*, e di pagare i Comiti, & Officiali quattro volte più i danni, che per loro colpa interuengono. *Ord. 86. Galer.*

P E N S I O N E.

Pensione è vna parte dei frutti della Comenda. *Ord. 67. Tesor.* E' temporale, cioè quella, che si costituisce senza spedition di Bolle, & è la propria pensione.

La facultà di costituirla compete: Primo al Capitolo Generale. *Stat. 49. 50. Com.* Secondo al Gran Maestro, e Consiglio, sì perche propriamente conferisce le pensioni, e le rende perpetue colla sua Bolla. *Ord. 13. Com.* come anco, perche hà facultà d'ammettere le risegne de Beni dell'Ordine nostro, con constituir Pensioni. *Pio IV. Bull. Circumspecta.* Terzo al Gran Maestro, solo in occorrenza di conferir Comende di gratia, e Camere magistrali. Quarto ai Priori, Bagliui, e Comendatori di mighoramento. *Ord. 13. Com.* (e s' intende colla dipendenza sudetta dal Gran Maestro, e Consiglio) Mà non già ai Comendatori di cabimento, ò beneficiati Ecclesiastici. *Ord. 15. Com.* E tante volte, quante vacano le dette Pensioni, ponno di nuouo conferirle. Mà non già quelle, che si trouassero imposte, eccedenti il quinto. *Ord. 13. Com.* Pensioni non si ponno imporre sopra Comende di gratia magistrale, mà solo ponno tornarfi à dare quelle vacano, ò che si redimono. Mà le Pensioni delle Camere magistrali non si ponno tornare à dare. *Ord. 13. Com.* Pensio

Pensioni non ponno eccedere il quinto nelle Camere magistrali. *Ord. 9. Com.* & il quinto dell' annuo valore de frutti delle Comende di gratia magistrale. *Ord. 1. Com.*, & il quinto dell' annuo valore nelle Camere Priorali, Baliaggi, e Comende di miglioramento secondo la tassa. *Ord. 13. Com.* Quelle, che il Gran Maestro impone sopra le Comende di gratia, ponno eccedere il quinto della tassa, purchè non eccedano il quinto dell' annata magistrale. Poiche per l' *Ord. 3. Com.* il Gran Maestro delle Comende, che conferisce di gratia, può per sè ritenere i frutti d' vn anno: E però l' annata magistrale non si regola colla tassa, mà col vero valore, e per l' *Ord. 1. Com.* può il Gran Maestro aggrauar di pensioni le Comende di gratia fino al quinto dell' annuo valore. Dunque se questo è maggior della tassa, l' annata è maggiore, e per conseguenza anche il quinto delle pensioni.

L'Ordine, che si deue offeruare nel constituir pensioni, e Priori, Bagliui, e Comendatori di miglioramento, è, che fatta la donatione per atto di Cancellaria, ò publico Notaro, Pensionario coll' atto di essa deue ottenere le Bolle dal Consiglio, doue si potrà conoscere della capacità, ò incapacità, & eccesso, e qualità del quinto secondo la tassa. *Ord. 13. Com.*

Requisito per conferir la pensione delle Camere magistrali è, che il Gran Maestro se infermo le conferisce, risani di tale infermità, e soprauiua trenta giorni. Poiche l' istesso si dispone delle Camere magistrali dallo *Stat. 14. Maestro* E l' accessorio segue la natura del suo principale.

Requisiti per conseguir dette pensioni sono: esser Religioso professo, e della lingua, ò Priorato, de cui limiti è, la Camera magistrale, e he si aggraua di pensioni. Poiche per conseguir le Camere Magistrali l' istesso ricercano lo *Stat. 8. Maestro*, & *ord. 4. Com.* E l' accessorio segue la natura del suo principale.

Requisiti per conseguir le pensioni di gratia magistrale sono: Esser Religioso professo: Esser presente in Conuento: Hauer trè anni di residenza Conuentuale, e due Carauane: Esser dell' istesso Priorato, di cui sono le Comende, ò dell' istessa lingua, oue i Priorati sono comuni. *Ord. 1. Com.* Eccetto nella lingua di Francia: oue si riserua le pensioni sopra i Priorati à fauor di qualunque Fratello della lingua; poiche i Priorati sono comuni, se bene solo quanto alle dignità. *Conf. 6. Giugno 1644.* Hauer pagato il Passaggio. *Stat. 7. Com.*, & ogni altro debito del Tesoro. *Stat. 25. Tesor.*

Requisiti per conferir le pensioni, i Priori, Bagliui, e Comendatori di

miglioramento sono; Che se infermi le conferiscono, risanino di tale infermità, ò soprauiano trenta giorni. *Stat. 14. Maestro.* Il quale se bene tratta dei membri, comprende anco le pensioni per l'identità della ragione. *Conf. 17. Febr. 1628. ab Incarnat. S. Rota coram Ghiliferio Meleuit. Pensionis, 10. Martij 1636.* E che non sian debitori del Tesoro, così al tempo della costituzione in Consiglio, come della priuata donatione.

Requisiti per conseguirle sono: Esser Religioso professo. *Ord. 13. Com.* e si sono prohibite tutte le gratie di conferirle à Secolari, e Donati. *Ord. 35. Com.* Esser dell' istesso Priorato, di cui son le Comende, ò dell' istessa lingua, oue i Priori sono comuni. *Ord. 1. 34. Com.* Hauer pagato il Passaggio. *Stat. 7. Com., & ogn' altro debito del Tesoro. Stat. 25. Tesor.* Hauer due Carauane; per consuetudine non vi essendo tal legge, che per le pensioni di gratia magistrale per l' *Ord. 1. Com.,* e trè anni di residenza. *Stat. 7. Com.*

Pensioni deuono pagarsi in virtù di Santa Obbedienza. *Bolla di Cancellaria.* Altrimenti passate due annate, resta il debitore incapace, come liquido debitor del Tesoro. *Ord. 61. Tesor.* Cioè quando i Pensionisti ne fanno istanza. *Conf. 15. Giug. 1683. conferm. 27. Ottobre detto* Deuono pagarsi nel Capitolo Prouinciale, altrimenti il Capitolo, ò il Conuento spediscono gli Esecutoriali per il pagamento di quanto è douuto. *Ord. 18. Com., & ord. 61. Tesor.,* E l'osservanza è, che le spedisca il Consiglio ordinario. Ponno permutarsi, e trasferirsi col consenso dei Comendatori, e colla presentatione di tali atti nel Consiglio, non essendo l'vno, ne l' altro dei permutanti debitor del Tesoro. *Ord. 2., e 14. Com.*

PERMUTARE.

Permutar si ponno trà Comendatori dell' istessa lingua, ò Priorato, Comende con Comende, e Membri con Membri dal Consiglio, consentendo la maggior parte della lingua, e non essendo i Permutanti debitori del Tesoro. *Ord. 16. Com.* Che riuoca lo *Stat. 40. Com.* Ch' era in questa parte assai stretto. Permutar si ponno Pensioni con Pensioni. *Ved. Pensione.* Permutar non si ponno le Camere Priorali. *Stat. 5. Com.* Permutar Comenda in virtù delle sue gratie può il Gran Maestro. *Vedi Comende di gratia,* e Camere Magistrali, & i Priori. *Vedi Comende di gratia Priorale.* Permutando le Comende, non pagano i permutanti alcun dritto al Tesoro. *Stat. 5. Tesor.*

PIAN-

Planta è vocabolo Franceſe, e ſignifica querela. *Stat. 29. ſignif.*

P I L I E R I.

Pllieri ſi chiamano i Bagliui Conuentuali. *Stat. 5. ſignif.*

P O S S E D E R E, P O S S E S S O.

Poſſedere ponno i Fratelli tutt' i beni acquiſtati. *Stat. 10. contr.*
Poſſeſſo delle Comende vacanti ponno ſenza licenza d' alcuno pigliare i Riceuitori. *Stat. 49. Teſor.* Poſſeſſo della Comenda non s' impediſce al Comendatore, benche i frutti ſpettino all' arrendatione. *Stat. 2. allog.* Del poſſeſſo del Priorato deuoſo far conſtare i Priori, altrimenti non godono delle loro preminenze. *Stat. 16. Prior.*

P O V E R T A'.

Voto della pouertà è di viuere ſenza proprio. *Stat. 1. regul.* E vuol dire ſenza la proprietà dei beni, e ſenza l' uſo proprietario, cioè quello, che dipende dalla propria volontà, e non da quella del Superiore. *Suar. de Relig. tom. 3. lib. 8. cap. 7.* La proprietà dei beni appartiene alla Religione. *Stat. 63. Teſor.* E l' uſo dei beni dipende, non dalla volontà dei Fratelli, mà del Superiore. *Stat. 1. proib. ved. alienare.*

P R A T T I C I D E L L' I N F E R M E R I A.

Due Pratici, vno della Fiſica, e l' altro della Cirugia. *Ord. 9. 38. ospit.*

P R E D I C A R E.

Predicar ſi deue nella Chieſa di S. Giouanni ogni Domenica dell' Auuento, per tutta la Quareſima, e negl' altri giorni feſtiui dell' anno. *Stat. 20. Chief.* Et almeno oltre la Quareſima, & Auuento, ogni prima Domenica del meſe, quando nell' Oratorio ſi eſpone il Santiffimo. *Ord. 25. Chief.*

P R E

Ordine della Precedenza trà Priori, e Bagliui è come siegue:

P R I O R I: B A G L I V I:

S Giles:
Aluernia:

Francia.

Aquitania:

Campagna:

Tolosa.

Roma.

Lombardia:

Venetia.

Pisa.

Barletta:

Messina:

Capua.

Castellania d'Emposta:

Portogallo.

Nauarra, &) *Cioè il primo eletto Conf.*

Inghilterra) *19. Agost. 1605. e 9. Nou.*

) *1635. conf. à 17. detto.*

Ibernia:

Alemagna:

Boemia.

Catalogna:

Ungheria:

Dazia.

S Eufemia:
Morca:

Negroponte.

S. Stefano.

Santissima Trinità di Uenosa:

S. Giouanni à Mare di Napoli:

Maiorica.

Manuasca:

Leone.

Caspe.

Brandenburg:

Aquila.

Lora.

S. Sepolchro:

Langò Eleza:

Tesoriero Generale:

Cremona.

Acri.

Noueuillas:

Armenia.

P R E S C R I T T I O N E.

Prescritti s'intendono stato, ricettione, & antianità, seguita la ricettione, e trascorsi cinque anni: Eccetto i diritti del Tesoro, e la discendenza da infedeli. *Stat. 25. e ord. 15. Riceu.* Prescrittione non corre à chi professa contro il tenore dello Statuto del Gran Maestro VVignac, inanzi all' Ord. 1. *Riceu.*

PRE

PRESENZA IN CONVENTO.

Presenza in Conuento necessaria per conseguir le dignità. *Stat. 8. elett. Le Comende di cabimento, e di miglioramento di gratia Magistrale, e Priorale. Stat. 7. Com. (per le Pensioni di gratia Magistrale. e Priorale. Stat. 7. Com.) Per le Pensioni di gratia Magistrale. Ord. 1. Com.* Presenti in Conuento si reputano i Fratelli assenti in tutti i casi, ne quali i Fratelli assenti si reputano residenti. *Ved. Residenza Conuentuale.*

P R I O R I.

Priori, e loro prerogatiue sono: Capi delle Prouincie. *Stat. 15. Prior.* Partendosi dai Priorati, deueno deputare vn Luogotenente, mà essendoui presenti. Mà non interuenendo nei Capitoli, presiede il Bagliuo, ò il Fratello più antiano. *Stat. 1. Prior., & ord. 11. capit.* Col Capitolo, ò Assemblea hanno giurisdizione ciuile, ò criminale, e regular correctione sopra tutti i Fratelli, che habitano, ò si trouano nei limiti dei loro Priorati. *Stat. 5. Prior.* Mà non ponno riconoscer le cause dei Signori della Gran Croce, poiche spettano al Gran Maestro, e Consiglio. *Conf. 21. Giugn. 1596., & 8. Marz. 1600. ab Incarnat., e 7. Agosto 1606.* Non ponno però dare la Sentenza di priuation d' Habito, Comende, Membri, Beneficij, antianità, ò Carcere perpetua. Mà trouando, ch'alcuno sia incorso in dette pene, deueno formar il Processo, e rimetterlo al Gran Maestro, e Consiglio. *Stat. 10. Prior.* In dubio, se il caso sia prouato, & in conseguenza se il Fratello sia incorso nelle sudette pene, la dichiarazione spetta al Consiglio. *Conf. 5. Luglio 1629.* Ponno conferir Comende di loro gratia, e ritenere vna per loro quinta Camera. *Vedi Comende di gratia Priorale.* Ponno nei loro Priorati esercitar giurisdizione sopra i Capellani d' obbedienza, come sopra i Cauallieri, e Seruenti secondo la forma degli Statuti. *Stat. 7. Prior.* cioè di non poter priuare dell' habito &c. in conformità dello *Stat. 10. Prior.* I Priori, ch' hanno giurisdizione Ecclesiastica, ponno deputar Visitatori, e Vicarij Ecclesiastici. *Stat. 9. Priori.* Riceuono le nostre sorelle. *Stat. 26. riceu.,* e visitano i loro Monasterij. *Ord. 1. Prior.* Prouedono col Capitolo i Beneficiati, deputati al gouerno delle Chiese, che non hanno entrata bastante al loro mantenimento. *Stat. 27. Chief.* Hanno la Collatione, ò presentatione de Beneficij Ecclesiastici, dipendenti dai loro Priorati. *Ved. Beneficio.* Ponno vnire
due

due Comende di debole entrata, e due Membri lontani dal capo *Ved. vnire*. Riuedono i conti dei Riceuitori coi Commissarij, e Procuratori del Tesoro, rimettendone il saldo alla Camera dei Conti. *Stat. 43., & ord. 67. Tesor.* & auuifare il Conuento dei conti presentati al Capitolo dai Riceuitori. *Ord. 84. Tesor.*

Priori, e loro obligationi. Non ponno goder delle loro prerogatiue, se non fanno constare delle diligenze per hauer il possesso dei Priorati. *Stat. 16. Prior.* Deuono far due Registri del valor delle Comende, & altri beni dei loro Priorati: rimettendone vno al Gran Maestro, e Conuento, e l'altro ritenendo appresso di sè. *Stat. 11. Prior.* A questi Registri hoggidì si supplisce coi libri delle Visite. Deuono far vn Archiuio del Priorato à spese loro, e dei Comendatori, nel quale conseruino le scritture del Priorato, e delle Comende. *Stat. 12. Prior., & ord. 39. Com.* con ritenere essi le chiaui, & in loro assenza i Luogotenenti. *Ord. 39. Com.* Deuono mandare al Gran Maestro l'impronto dei loro Sigilli, *Stat. 13. Prior.* Deuono eseguire à loro spese gl'ordini del Conuento, ad essi diretti per seruitij dell'Ordine. *Stat. 59. proib.* Son tenuti à migliorire i Priorati, e rinouare i Cabrei, sotto pena di pagar doppie Risponsioni. *Ord. 25. Com.* Deuono visitar le Comende, poste nei limiti dei loro Priorati. *Vedi visite.* Et il Prior d'Alemagna nel visitarle, deue far processo dei debiti dei Comendatori di gran somma, con darne auuiso al Conuento. *Ord. 2. contr.* Deuono far visitare le loro quattro Camere Priorali. *Vedi visite.* Deuono presentare alla Chiesa vna gioia di cento Scudi d'oro, vn'anno, e mezzo doppo esser entrati in rendita. *Vedi Gioie della Chiesa.* Deuono prouedere, che le Chiese delle Comende sian decentemente ornate, e restaurate. *Stat. 26. Chief.,* e riparare i Castelli, e case forti della Francia. *Ord. 1. visit.* Deuono trouarsi nei Capitoli Prouinciali. *Stat. 15. capit.,* e farui legger la Regola. *Stat. 18. capit.,* e gli statuti contro i debitori del Tesoro. *Stat. 23. Tesor.* Deuono assistere ai Riceuitori contro i debitori. *Stat. 19. Tesor.* Deuono procedere contro i mali amministratori dei beni della Religione. *Stat. 61. proib.* Deuono scacciare gl'occupatori delle Comende. *Stat. 14. proib.* Deuono esiger le Decime Regie. *Ord. 74. Tesor.* Deuono astringere i Riceuitori à restituire quello ch'han tolto dello stato delle Comende, & vso delle case. *Stat. 46. Tesor.* **T**rè Priori secondo l'ordine, col quale faranno chiamati, son tenuti di far residenza in Conuento. *Stat. 15. Prior.* I nuoui eletti Priori son tenuti lasciar le Comende, Membri, e case, che prima teneuano,
Stat.

Stat. 3. Com. secondo la nuoua compilatione. Ponnò ritener le Camere magistrali, le Comende ricuperate, e le conseguite con titolo di priuatione d'alcuno. *Stat. 4. Com. secondo la dispositione dello Stat. 27. Tesor.* come si legge nella nuoua compilatione, cioè quando la priuatione è seguita per debiti pagati dal nuouo eletto Priore. E ponno anco ritener le pensioni delle Camere magistrali. *Conf. 18. Giugno 1696. conferm. 24. Marzo 1696. ab Incarnat.*

PRIOR DELLA CHIESA.

PRior della Chiesa è Bagliuo Capitolare comune à tutte le lingue. *Stat. 66. Tesor.* Deu' esser di buona vita, instrutto nelle cose Diuine, e dotto. *Stat. 6. elett.* E nato di legitimo Matrimonio. *Stat. 7. elett.* Sua superiorità nell' Assemblea de Capellani, non potendo però ingerirsi nelle cose spettanti al Gran Maestro, e Consiglio. *Ord. 2. Chief.* E nomina degli Vfficiali, e propositione di tutti i negotij. *Ord. 4. Chief.* Sua autorità sopr' i Capellani, eccetto quelli del Gran Maestro. *Stat. 56. Pror.* E sopra i Capellani fuori di Conuento. *Stat. 7. Prior.* Senza sue Dimissorie non ponno i Capellani residenti in Conuento promouersi à gl'Ordini Sacri. *Ord. 20. Chief.* Deue visitare ogn' anno la Chiesa, e l' Infermeria. *Ord. 5. Chief.* E le Chiese ne Priorati, Baliaggi, e Comende. *Stat. 7. Prior.* E deputarui Visitatori, e Vicarij Ecclesiastici, oue però i Priori, Bagliui, e Comendatori non hanno giurisditione Ecclesiastica. *Stat. 9. Prior.* E può commetter la sua vece al Capellano, che i Priori eleggono per visitar le Chiese nei Priorati. *Stat. 8. visit.* Confessa i Fratelli, & approua altri Sacerdoti per confessarli. *Stat. 7. Chief.* Approua il Capellano d'obbedienza, che da Alemagna può venire per amministrare i Sacramenti ai Fratelli Alemani. *Ord. 28. Chief.* Et il Priore, e Sottopriore dell' Infermeria. *Ord. 27., e Stat. 9. ospit.* Prescriue il modo di Confessarsi, e Comunicarsi i Fratelli nelle quattro Festiuità dell'anno. *Ord. 29. Chief.* Può hauer due camerate, che non entrano nella Canonica, e sono esenti dal Choro. *Ord. 1. regol.* Ordina, che si assista dai Capellani ai moribondi. *Ord. 11. Chief.* A lui deuono i Fratelli consegnare il disproprietamento, che fanno, hauendo à viaggiare per mare. *Stat. 6. Chief.* Deue imporre pena di scomunica à chi compra, ò vende robbe ai Ministri della Religione senza licenza del Gran Maestro, ò dei Procuratori del Tesoro. *Ord. 18. Tesor.* Suoi gaggi di Scudi cento l'anno. *Ord. 30. Tesor.*, E più Scudi

13. 6. . *Conf.* 27. *Febr.* 1598. *ab Incarnat.*, E pensione di Scudi mille ducento l' anno in cambio della Comenda di Cavaliere, che prima poteua pigliare della propria lingua. *Ord.* 1. *elett.* Non può entrare frà i sedeci Elettori del Gran Maestro. *Stat.* 1. *elett.* Se bene anco dispensato ne limiti, hà il voto attiuo, e passiuo rispetto all' electione dei ventiquattro Elettori solamente cerimoniale.

PRIORE, E VICEPRIORE DELL' INFERMERIA.

Priore, e Vicepriore si presentano dall' Ospitaliero al Consiglio, approuati dal Prior della Chiesa. *Ved. Ospitaliero.* Loro ufficio in che consiste. *Stat.* 9. 10. *ospit.* Deuono esser periti di varij linguaggi. *Ord.* 27. *ospit.* Il Vicepriore deue esser Maltese. *Ord.* 11. *ospit.* Al Priore, e Vicepriore corre vna Caruana ogni due anni. *Ord.* 28. *ospit.* Loro stipendio. *Stat.* 9. *ospit.* è di Scudi diciotto al Priore, e Scudi dodeci al Vicepriore, & al seruente del Priore si dà dal Tesoro la polizza del frumento, come ad vn Cavaliere. *Stat.* 10. *ospit.* Il Priore assiste all' Inuentario, che ogn' anno si fa delle massaritie dell' Infermeria. *Stat.* 5. *ospit.* Il Priore, e Vicepriore sono tenuti à disporre i Fratelli infermi, e Secolari à confessarsi, e comunicarsi prima che passino ventiquattro hore. *Stat.* 18., *et ord.* 10. *ospit.* Il Priore, e lo Scriuano fanno il Testamento dei Secolari, ò l' Inuentario dei loro beni, non volendo testare. *Stat.* 18. *ospit.* E gli impropriamenti dei Fratelli, registrati nel libro dell' Ospedale. *Ord.* 46. *ospit.* Al dispropriamento dei Fratelli infermi nell' Ospedale, sigillato col sigillo dell' Infermeria, si dà piena fede. *Stat.* 16. *ospit.*

PROCESSIONI.

Proceffioni nella Chiesa di S. Giouanni quando si facciano. *Stat.* 10. *Chief.* All' Infermeria deue farsi ogni Domenica. *Stat.* 10. *Chief.*, Et almeno vna volta il mese. *Ord.* 6. *Chief.*

PROCVRATORI, PROCVRARE.

Procurar non ponno i Secolari nel Consiglio, ne Cavalieri eccetto per li Gran Croci, e per gl' assenti. *Ord.* 33. *conf.* Gl' altri Fratelli ponno procurare in Consiglio con licenza del Gran Maestro. *Conf.*

Conf. 18. Giugno 1658. Procuratori delle lingue ponno procurare per li Fratelli assenti per causa della Religione, e per li captiui, se non hanno Curatori. *Ord. 30. conf.* Due soli Procuratori ponno comparire nel Consiglio, & auanti i Commissarij nelle cause di lingue. *Stat. 9. conf.* Procuratori sono tenuti legitimar la persona. *Stat. 11. conf.* Procure mandate al Capitolo Generale. *Stat. 1. 6. 7. capit.*

PROCVRATORI DEL TESORO IN CONVENTO.

Procuratori due del Tesoro in Conuento si eleggono dal Consiglio dei Bagliui Conuentuali. *Stat. 53. Tesor.* Durano nell'officio due anni; E non ponno partir da Conuento. *Stat. 54. Tesor.*

Procuratori del Tesoro (e s'intendono vniti col Gran Comendatore) non ponno esser allegati sospetti in Consiglio. *Stat. 39. 40. conf.* Loro commissioni non ponno ricusarsi. *Ord. 24. conf.* Custodiscono i beni del Tesoro, e però danno l'ordine per la speditione de mandati, e delle robbe, che il Conseruator deue dare à gl' Officiali del Tesoro. *Stat. 55., & ord. 40. Tesor.* Impongono il prezzo alle robbe del Tesoro. *Ord. 28. Tesor.* Loro diligenza, che i pesti, e le misure della Conseruatoria siano conformi à quelle della piazza. Che il misuratore, e pesatore sia Christiano da bene, e non Infedele; E che in sua assenza non possa distribuirsi cosa alcuna. *Ord. 14. Tesor.* Loro diligenza intorno alle prouisioni del Conuento. Loro lettere di cambio per Sicilia, Napoli, e Roma non deuno eccedere Scudi cinquecento. E deuno esser firmate dai Procuratori, dal Conseruatore, e dal Segretario. *Ord. 48. Tesor.* Bolle deuno spedirsi d'ordine del Consiglio. *Stat. 70., & ord. 47. Tesor.* Eleggono lo Scrivano dei contro libri delle Galere. *Ord. 6. Galer.* Et il Procurator delle cause. *Stat. 40. conf.* Il Procurator dell'Habito si elegge dal Consiglio, e quello de Secolari dalla Vener. Camera, ò dai Venerandi Procuratori. Affittano i Forni. *Ord. 7. Tesor.* Deputano col consenso del Gran Maestro lo Speciale. *Ord. 40. ospit.* Deuno render conto ogn' anno al Consiglio della loro amministrazione. *Stat. 53. Tesor.* Deuno far leggere i debitori del Tesoro ne Consigli, almeno vna volta il mese. *Ord. 86. Tesor.*

PROCVRATORI DEL TESORO FUOR DI CONVENTO.

Procuratori del Tesoro fuor di Conuento si eleggono per supplire all' officio dei Riceuitori in loro mancanza. *Stat. 39. Tesor.* Riuedono i conti dei Riceuitori. *Ord. 67. Tesor. capit. 1604.* Deuono hauer cinque anni di residenza Conuentuale, e quattro Carauane, altrimenti non godono prerogatiua. *Ord. 80. Tesor.* cioè la residenza fuor di Conuento. I Procuratori ordinarij si confermano all' istesso modo, che i Riceuitori. *Ord. 80. Tesor.* Procuratori ordinarij s' intendono anco quelli, che tirano stipendio dal Tesoro. *Ord. 80. Tesor.* I quali deuono render conto al tempo statuito per li Riceuitori. *Ord. 54. Tesor.* Due Procuratori ordinarij si deputano nel Priorato di Lombardia. *Ord. 80. Tesor.* Procuratori straordinarij si deputano con quattro quinti dei voti. *Ord. 81. Tesor.*

PROCVRATORE DEL GRAN MAESTRO.

Procuratore del Gran Maestro interuiene nella Camera de Conti in tutt' i negotij, con voto attiuo, e passiuo, e stallo secondo la sua preminenza, ò antianità. *Ord. 8. Tesor.* Mà non si ammette senza il giuramento. *Ord. 9. Tesor.*

PROCVRATORI DE POUERI.

Procuratori de Poueri s' eleggono due Religiosi dal Consiglio compito per difesa de Poueri, Vedoue, &c. *Stat. 18. elett.*

PRODAMI DELLA CHIESA.

Prodami due della Chiesa s' eleggono dal Consiglio. *Stat. 28. Chief.* De quali vno è sempre della Gran Croce. Durano nella carica vn' anno, e più se parerà al Consiglio. *Stat. 28. Chief.* Et il solito è durare due anni. Deuono hauere cura, che nella Chiesa si eseguiscono gl' oblihi delle cose temporali, e spirituali, con emendare i difetti. Deuono far l' Inuentario delle foundationi degl' ornamenti, &c. E presentarlo al Consiglio, e dargli parte di quanto nell' esercizio del loro officio

ufficio hanno trouato, e dei mancamenti, acciò si proueda. *Stat. 28. Cbief.* Riceuono la gioia della Chiesa. *Ord. 31. Cbief.* Non ponno ingerirsi nelle cose meramente Sacre; poiche appartengono al Prior della Chiesa. *Ord. 5. Cbief.* Deuono render conto della loro amministrazione ogni sei mesi al Consiglio. *Conf. 2. Maggio 1658.*

PRODOMO DELLA CONSERVATORIA

Prodomo della Conseruatoria si elegge dal Consiglio per tener conto dei danari, e robbe, che il Conseruatore riceue à nome del Tesoro, e le nota in vn libro; (che hoggidì si tiene nel Tesoro) Al ricauar delle quali si deue trouar presente, & al rendere de suoi conti. Hà lo stipendio, e dura nell' officio ad arbitrio del Consiglio. *Stat. 58. Tesor.* I suoi gaggi furono leuati coll' *Ord. 32. Tesor.* Deue tenere vna delle chiaui delle robbe della Conseruatoria, & assiste alla loro distribuzione. *Ord. 24. Tesor.*, la quale non si offerua.

PRODOMI DELL' INFERMERIA.

Prodomi due s' eleggono dal Consiglio per l' Infermeria in cambio dei quattro, che prima si eleggeuano: E gli altri due si deputano con titolo di Commisarij Visitatori delle pouere inferme. *Ord. 7. ospit.* Si eleggono ogn' anno. *Stat. 2. ospit.* L' vfo è d' eleggersi ogni due anni, e loro giuramento. *Stat. 3., & ord. 1. ospit.* Deuono inuigilare alla cura, e consolatione degl' infermi. *Stat. 2. 3., & ord. 1. ospit.* E che siano proueduti d' ottimi medicamenti, e cibi. *Stat. 6. 13., & ord. 26. ospit.* Deuono informarsi, se i medicamenti sono stati applicati à gl' infermi, e se l' Infermiere hà fatto la solita visita degl' infermi, altrimenti lo sgridino. *Ord. 13. ospit.* Deuono ogni giorno visitar le spese, & ogni mese farne conto coll' Infermiere nella forma prescritta dai Procuratori del Tesoro. *Stat. 3., & ord. 1. 29. ospit.* Deuono dichiarar ne conti la qualità del pane distribuito. *Conf. ritent. 22. Decembre 1631.* Non ponno sotto pretesto d' elemosina distribuir cosa alcuna, non ordinata da Medici, ò da Superiori. *Ord. 14. ospit.* Deuono visitare ogn' anno coll' Ospitaliero le Masseritie dell' Infermeria. *Stat. 5. ospit.* Anzi ogni sei mesi. *Ord. 24. ospit.* E la Speziaria ogni trè mesi. *Ord. 43. ospit.* Fanno affigere in publico gli Statuti dell' Infermeria. *Stat. 7. ospit.* Coi quali è notato il loro giuramento, fatto in Consiglio. *Ord. 1. ospit.*
Fanno

Fanno fare dal Priore, ò Scriuano l' Inuentario dei beni dei Secolari infermi, che non fanno Testamento. *Stat. 18. ospit.* Sono gli esecutori dell' vltime volontà dei Secolari, morti nell' Infermeria. *Stat. 19. ospit.* Sottoscriuano il libro originale, nel quale lo Scriuano nota le robbe ch' entrano per conto delle foundationi. *Ord. 20. ospit.* Sigillano il sacchetto, nel quale si conserua la Bolla dell' Ospitaliero. *Stat. 8. ospit.* Deuono coll' Ospitaliero inuigilare sopra gl' Infanti esposti. *Ord. 44. ospit.* Deuono ogni semestre mandar alla Camera de Conti vn quinternetto colla nota di quanto i Fratelli infermi nelle loro case hanno pigliato di medicamenti dall' Infermeria. *Ord. 3. ospit.*

PRODOMI DELL' ARTIGLIERIA.

Prodomi dell' Artiglieria due si deputano dal Consiglio, senza la cui presenza non si deue far cosa alcuna. *Conf. 10. Ottobre 1648.* Mà non fanno i discarichi al Comendator dell' Artiglieria. *Conf. compit. 29. Genaro 1651. ab Incarnat.* riuocando il sudetto Decreto, che ordinaua tali discarichi. Deuono hauer vna chiaue dei Magazzini, come l' hà il Comendatore, eccetto l' Armeria. *Ord. 55. Tesor.* Mà hoggidì non l' hanno. Non ponno vendere cos' alcuna spettante alla sua carica. *Ord. 55. Tesor.*

PRODOMO DELL' ARSENALE.

Prodomo dell' Arsenale si elegge dall' Ammiraglio. *Stat. 33. Bagliu.* E si presenta al Gran Maestro. *Ord. 3. Bagliu.* E per vn semestre anticipato, come si offerua in simili presentationi de Bagliui Conuentuali. *Conf. 19. Giugno 1638.* Per consuetudine è Caualiere. Dura nell' officio due anni. *Stat. 33. Bagliu.* Suo stipendio è di Fiorini venti, *Stat. 33. Bagliu.* E sono Scudi 32. 6. Purche risieda nella Città Vittoriosa. *Ord. 5. Bagliu.* Hà autorità di fabricar vna casa nell' Arsenale. *Stat. 33. Bagliu.* Tiene vna chiaue dei Magazzini. *Stat. 33. Bagliu., & Ord. 55. Tesor.,* & vn libro delle robbe dell' Arsenale. *Stat. 33. Bagliu.* Le quali hoggidì si notano nel Tesoro nel contro libro dell' Arsenale. Verifica tutte le spese, che si fanno nell' Arsenale: Et assiste à suoi lauori. *Stat. 33. Bagliu.* Non può vendere, ne cauar dall' Arsenale robba spettante alla carica. *Ord. 55. Tesor., e Stat. 33. Bagliu.* E' sottoposto all' Ammiraglio, che lo può deporre dall' officio. *Stat. 33. Bagliu.*

PRO-

PRODOMI DEL GRANARO.

P Rodomi due del Granaro s' eleggono dal Consiglio, e durano nell' officio trè mesi. *Stat. 17. Bagliu.* Deuono tener la chiaue di ciascun Magazzino, e tener conto del riceuuto, e del dato: esser presenti all' estrattione, e render conto ogni trè mesi al Consiglio, e nel discaricarsi il Frumento, vno deue assistere alla marina; e l' altro alla guua. *Stat. 17. Bagliu., & ord. 52. 55. Tesor.* Non ponno vender cosa alcuna appartenente alla carica. *Ord. 55. Tesor.*

PRODOMO DELL' OPERE.

P Rodomi, così chiamati prima i Commissarij dell' opere, ch' hoggi sono ridotti ad vn solo. *Vedi Commissarij dell' opere.* Prodomo del Commissario dell' opere instituito nel 1644. Tiene vn libro delle robbe consegnate al Commissario. Fà i suoi discarichi, & interuiene al rendere de suoi conti al Tesoro, & alla consegna da vn Commissario all' altro. *Conf. 11. Maggio 1644.*

PRODOMI DEGLI SCHIAVI.

P Rodomi due s' eleggono dal Consiglio per inuigliare al mantenimento degli Schiaui della Religione. *Ord. 64. Tesor.*

PRODOMI DELLA PICCOLA
COMENDA.

P Rodomi due s' eleggono dal Consiglio sopra l' officio della piccola Comenda. *Stat. 18. Bagliu.* Il quale non è in offeruanza.

PROFESSIONE REGOLARE.

P rofessione Regolare, e suoi Requisiti. Primo. Vn anno di nouitiato. *Stat. 28., & ord. 12. riceu.* Secondo. l' Età di sedeci anni compiti. *Stat. 15. riceu.* Terzo. l' Espresso consenso del Consiglio coi due terzi de voti; il quale non è tenuto à dir la causa perche lo nega. *Stat. Gran Maestro VVignac. auanti l' ord. 1. riceu.* Il consenso per professare, ottenuto da Nouitij, non gioua passato il mese; mà son tenuti à continuare il nouitiato, sino ad ottenere nuouo
consenso

consenso. *Conf. 4. Genaro 1641. ab Incarnat.* Il consenso per professare, negato vna volta ai Nouitij, non si può prima di sei mesi domandar di nuouo. Et il consenso per professare, negato trè volte, s'intende il Nouitio escluso in perpetuo senza altra dichiarazione. *Conf. 8. Ottobre 1644. Quarto.* Che la professione si faccia in Conuento. *Stat. 21., & ord. 12. riceu.* Quinto. Che i Cauallieri siano ornati con Cingolo della Militia. *Stat. 2. riceu.* Il qual difetto non annulla la professione. *S. Rota coram Roxas decis. 410.* Riuocando la contraria sentenza del *Conf. 9. Febraro 1649. ab Incarnat.* Sesto. Hauer il Manto di Ponta. *Stat. 23. riceu.* Settimo. Che v' interuenghi, oltre il Religioso, che s' oblige verso la Religione, vn' altro, che oblighi la Religione verso il Religioso. *Stat. 11. Maestro, & S. Rota Rec. par. 1. decis. 15.* Ottauo. Che non sia debitore del Tesoro colui, che professa. *Conf. 24. Luglio 1645.* Nono. Che la Professione si faccia espressamente, non bastando la tacita. *Ord. 12. 50. riceu.*

Professione fatta in altra Religione impedisce l'ingresso nella nostra. *Stat. 9. 10., & ord. 23. riceu.*

PROVE DI NOBILTA', E LEGITIMITA'.

Proue di Nobiltà, e Legitimità come si formino. Senza proue veruno si ammette: eccetto i Figliuoli legittimi dei Duchi, e Pari di Francia, e Grandi di Spagna. *Conf. 23. Febr. 1653. ab Incarnat.* Proue d' vn Fratello non giouano all' altro, eccetto se si riceuono nell' istesso tempo. *Conf. 7. Agosto 1651.* Proue si scriuono per mano d' vn Notaro. *Ord. 23. riceu.* Che in Prouenza deui esser Notaro Reale, Publico, e Legale. *Ord. 2. riceu.* E nel Priorato di Castiglia dai Commissarij. *Ord. 27. riceu.* Si sottoscriuono dai Commissarij col loro parere. *Ord. 23. riceu.* Nel Priorato di Catalogna se ne fanno due originali. *Ord. 9. riceu.* E nel Priorato di Castiglia firmate dai Commissarij si mandano al Capitolo. *Ord. 27. riceu.*

Proue di Nobiltà, e Legitimità, come si riuedono, & si accettino, ò rifiutino; nel Capitolo, ò Assemblea Prouinciale si riuedono. *Ord. 23. 30. riceu.* E si leggono, approuano, ò rifiutano. *Stat. 20. ric.* E si sottoscriuono da coloro, che v' interuengono. *Ord. 23. riceu.* Nel Priorato di Catalogna si giura di non riuelare le cose tocanti le proue. *Ord. 9. riceu.* Le proue reuiste si ferrano, e si consegnano alla Parte. *Ord. 23. 27. riceu.* Mà non prima del seguente Capitolo Prouinciale.

uinciale. Nel Priorato di Catalogna. *Ord. 9. riceu.* si consegnano, ancorche contradette n. d. Ma non già nella lingua d'Alemagna. *Ord. 31. riceu.* Fede della reuisione delle proue, che in Italia si consegna alla Parte, senza la quale non si ammettono in Conuento. *Ord. 23. riceu.* Le proue reuiste si mandano in Conuento. *Stat. 21. riceu.* Colle quali deue in esso presentarsi il Pretendente. *Stat. 21. & ord. 33. 34. ric.* I Cauallieri, e Seruenti hanno tempo di presentarsi in Conuento fino ai venti anni compiti, senza pregiudizio della loro antianità. *Conf. 29. Lugl. 1688.* Confermato con Breue Apostolico registrato ai 27. Ottobre 1688. Presentate le proue in lingua si riuedono, ò si deputano Commissarij. *Ord. 14. conf.* I quali sono tenuti far relatione frà vn mese, sotto pena di pagar venticinque Scudi alla Lingua. *Ord. 19. riceu.* Proue reuiste da Commissarij si leggono in Lingua. *Ord. 23. riceu.* Sopra le quali, ancorche siano di Nobiltà, votano i Capellani, e Seruenti. *S. Rota recen. part. 7. decis. 13.* Riuocando l' *Ord. 12. conf.*, che lo prohibiua. Se la lingua non le riuede, il Consiglio le riuede, ò deputa Commissarij. *Ord. 14. conf.* Contraditione di proue si fa à nome, e spesa di lingua se concorrono i trè quarti. *Ord. 16. conf.* Proue contradette si portano ai Commissarij della Nobiltà. *Conf. 11. Aprile 1644.* Liti di Proue di Nobiltà si terminano nel Consiglio compito, senz' appellatione al Capitolo Generale. *Ord. 11. conf.*

PVRITA', IMPVRITA'.

PUrità di Sangue necessaria in qualunque dei trè gradi. *Stat. 7. & ord. 16. riceu.* Come si proua sù gl' interrogatorij. *Ord. 23. riceu.* Pregiudica in qualonque grado sia degli Ascendenti. *Ord. 16. 23. riceu.* Non ammette prescrizione. *Ord. 16. riceu.*

QVARENTENA.

QUarentena che pena sia. *Stat. 55. proib.*

QVINTO.

DEl Quinto dei beni mobili ponno disporre i Fratelli in morte con licenza del Gran Maestro, purchè al tempo della disposizione non sian debitori di somma, ch' ecceda Scudi cento di moneta. Dallo

N

spoglio